

ALLEGATO A

Disposizioni operative per il riconoscimento dei costi diretti derivanti dall'applicazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro

Si premette, per agevolare la comprensione e l'attività amministrativa, il quadro generale di riferimento per i contratti di lavori, servizi e forniture:

- a) per l'esecuzione di lavori, servizi e forniture pubblici o di interesse pubblico, gli operatori economici esecutori sono tenuti ad applicare le vigenti misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro, conseguenti all'adozione dei protocolli statali e provinciali in materia¹;
- b) i lavori, servizi e forniture sottoposti all'obbligo della lett. a) non possono avere inizio o proseguire se non sono stati adeguati il PSC, ove previsto, o il DUVRI, ove previsto, e il POS alle vigenti misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro, conseguenti all'adozione dei protocolli statali e provinciali in materia;
- c) la necessità di modifica ai contratti in corso di esecuzione, in ragione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, è determinata da circostanze che un'amministrazione aggiudicatrice diligente non poteva prevedere nella fase di preparazione della gara²;
- d) le misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro, vigenti alla data di questa deliberazione, sono contenute nel "Protocollo - Linee guida per la gestione del rischio COVID19 nei cantieri temporanei e mobili (edili e non edili)" elaborato dal Comitato provinciale di Coordinamento in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro della Provincia autonoma di Trento³;
- e) eventuali successive misure adottate successivamente a quelle della lett. d) a livello provinciale o statale, conseguenti all'andamento della pandemia, si sostituiscono automaticamente a quelle previste dalla lett. d);
- f) le misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro devono riferirsi alla valutazione dei rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro secondo quanto indicato dal D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81;
- g) i costi diretti derivanti dall'applicazione delle vigenti misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro, sono riconosciuti dall'amministrazione aggiudicatrice all'appaltatore quali oneri della sicurezza non soggetti a ribasso⁴; sono esclusi dal riconoscimento dei costi diretti le forniture dove non è previsto il DUVRI, i servizi che non si svolgono in ambienti dove è possibile l'interferenza con gli utenti del servizio stesso e i servizi tecnici di progettazione e di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione, che rimangono quindi a carico degli operatori economici;

¹ si veda il dpcm 26 aprile 2020 e l'ordinanza del Presidente della Provincia del 6 maggio 2020.

² si veda l'ordinanza del 6 maggio 2020 e l'art 62 della lp n. 3 del 2020.

³ pubblicato sul sito istituzionale della Provincia.

⁴ si veda l'art. 7 ter della lp n.2 del 2020.

- h) i costi diretti delle vigenti misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro sono stabiliti dall'elenco prezzi provinciale in materia di lavori di cui all'art. 13 della lp n.26 del 1993; tali costi possono essere utilizzati come riferimento anche per i servizi e le forniture ove è previsto il DUVRI;
- i) i costi diretti delle vigenti misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro devono essere definiti in relazione al singolo cantiere o luogo della prestazione, sulla base di uno specifico computo;
- j) il soggetto deputato alla valutazione dei costi della sicurezza valuta in maniera approfondita le misure da adottare per evitare o contenere il rischio contagio e quindi quantifica i costi relativi alla sicurezza in base alle peculiarità del cantiere/luogo della prestazione interessato, sulla base di uno specifico computo; le voci della sicurezza specifiche per il contenimento della diffusione del virus COVID-19 dell'elenco prezzi provinciale costituiscono necessario parametro di riferimento; l'adozione di prezzi in esso non previsti, nonché l'adozione di prezzi diversi da quelli previsti nell'elenco prezzi provinciale deve essere adeguatamente motivata in relazione alle valutazioni delle misure specifiche che il soggetto deputato alla valutazione dei costi della sicurezza intende adottare per evitare o contenere il rischio di contagio;
- k) se in relazione alla tipologia dei lavori, servizi o forniture ove è previsto il DUVRI, tutte o parte delle predette misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro coincidono con specifiche misure di sicurezza e tutela da rischio biologico poste contrattualmente a carico dell'aggiudicatario, il computo verrà ridotto di conseguenza;
- l) l'applicazione delle vigenti misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro può comportare un allungamento dei tempi di contratto; l'emergenza sanitaria in atto è considerata una causa di forza maggiore che giustifica il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, ed esclude l'applicazione delle penali e la richiesta di indennizzi o risarcimenti da parte dell'aggiudicatario⁵;
- m) i costi diretti delle vigenti misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro sono riconosciuti per il solo periodo di applicazione di dette misure, anche precedente a questa deliberazione; il riconoscimento dei predetti costi cessa al cessare dell'obbligo di applicazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro, anche se il contratto è ancora in corso;
- n) i corrispettivi dei contratti di servizi tecnici di direzione dei lavori o della prestazione e di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione sono rideterminati in base ai costi diretti delle vigenti misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro, riconosciuti nei contratti di lavori, servizi e forniture a cui si riferiscono i predetti servizi tecnici;
- o) i costi diretti sono soggetti di norma a rendicontazione a misura, a prescindere dalla tipologia di contabilità del contratto; per le spese sostenute dall'operatore economico ed esposte ai fini del riconoscimento non possono essere richiesti indennizzi o contributi provinciali o statali; la Provincia si riserva di eseguire controlli anche in coordinamento con la autorità statali;

⁵ si veda il punto 8 dell'ordinanza provinciale del 6 maggio 2020.

- p) resta ferma la facoltà dell'operatore economico di assumere, con oneri a proprio carico, maggiori e più incisive misure di protezione, anche se adottate in conseguenza della sottoscrizione di protocolli aggiuntivi aziendali;
- q) le disposizioni statali intervenute successivamente alla legge provinciale n.3 del 2020 che prevedono forme complessivamente migliorative per gli operatori economici per il riconoscimento dei costi della sicurezza in oggetto, vengono applicate automaticamente⁶;
- r) l'adozione delle misure non costituiscono prestazioni aggiuntive richieste dall'amministrazione aggiudicatrice, ma attengono alle modalità di svolgimento ed esecuzione dei lavori o della prestazione in contratto, in applicazione delle disposizioni citate; pertanto le predette modifiche contrattuali non richiedono una nuova procedura di appalto né verifiche sui requisiti dell'operatore economico concorrente o aggiudicatario né integrazione della garanzia definitiva;
- s) dopo l'entrata in vigore delle disposizioni regolamentari attuative dell'art. 7 ter della legge provinciale n. 2 del 2020, nei contratti di lavori e nei contratti di servizi tecnici di direzione lavori e di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione relativi ai medesimi contratti di appalto di lavori, si riconosce, fino a diversa determinazione della Provincia, un aumento degli oneri aziendali per la sicurezza nelle spese generali:
- di due punti percentuali dell'importo da liquidare, escluse le voci della sicurezza, nei contratti dove opera una sola impresa, di qualsiasi tipologia;
 - di tre punti percentuali dell'importo da liquidare, escluse le voci della sicurezza, nei contratti dove operano più imprese e riguardano lavori stradali e infrastrutturali;
 - di quattro punti percentuali dell'importo da liquidare, escluse le voci della sicurezza, nei contratti di opere civili, diversi dalle precedenti tipologie;
- t) dopo l'entrata in vigore delle disposizioni regolamentari attuative dell'art. 7 ter della legge provinciale n. 2 del 2020, nei contratti di servizi e di forniture, il direttore dell'esecuzione può proporre al responsabile del procedimento l'aumento degli oneri aziendali per la sicurezza nelle spese generali previste nel contratto originario, connesso ai maggiori costi a carico degli operatori economici dovuti alla revisione delle procedure lavorative e gestionali a seguito della pandemia in atto, in occasione dell'eventuale adozione della modifica contrattuale conseguente all'applicazione delle vigenti misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro;
- u) i costi aziendali per la sicurezza di cui alle lett. s) e t) sono riconosciuti limitatamente ai cantieri attualmente aperti, per quelli sospesi che saranno riaperti e per quanti saranno consegnati durante la fase emergenziale COVID-19, relativamente alle lavorazioni contabilizzate o le lavorazioni eseguite dal 14 marzo 2020 e per tutta la durata dello stato di emergenza sul territorio nazionale e comunque fino al termine dell'ulteriore proroga della durata dello stato di emergenza;
- v) in fase di erogazione di eventuali aumenti delle spese generali dovute al COVID-19, come condizione di pagamento, è richiesta l'attestazione da parte dell'Appaltatore di non aver ricevuto sovvenzioni pubbliche per i maggiori oneri relativi allo specifico contratto conseguenti al COVID-19.

⁶ si veda l'art. 7 ter della lp n. 2 del 2020.

A. Progetti non ancora approvati alla data del 6 maggio 2020⁷

L'ordinanza provinciale del 6 maggio 2020, al punto 6, dispone che i progetti di lavori, servizi e forniture e gli altri atti di approvazione di lavori, servizi e forniture, non ancora approvati alla data della medesima ordinanza, sono integrati prevedendo, in capitolato, l'obbligo di applicazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 e con una clausola contrattuale che prevede il riconoscimento dei costi diretti dell'applicazione delle predette misure, mediante modifica del contratto in corso di esecuzione ai sensi dell'art. 27, comma 2, lett. a) della lp 2/2016, prevedendo un accantonamento di spesa per il riconoscimento di tali costi.

Ne consegue che i progetti di lavori, servizi e forniture e gli altri atti di approvazione di lavori, servizi e forniture, non ancora approvati alla data dell'ordinanza del 6 maggio 2020, devono essere integrati dalla struttura competente prevedendo nel capitolato speciale le seguenti clausole.

Per quanto riguarda i lavori:

“Per l'esecuzione dei lavori oggetto di questo capitolato speciale d'appalto, l'appaltatore è tenuto ad applicare le vigenti misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro, conseguenti all'adozione dei protocolli statali e provinciali in materia, adeguando conseguentemente il POS. I costi diretti derivanti dall'applicazione di dette misure sono riconosciuti dall'amministrazione aggiudicatrice all'appaltatore quali oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per il periodo di applicazione delle stesse, mediante modifica del contratto in corso di esecuzione, ai sensi dell'art. 27, comma 2, lett. a) della lp 2/2016. Non sono riconosciuti all'operatore economico indennizzi o risarcimenti per l'eventuale protrazione del termine contrattuale a seguito dell'applicazione delle predette misure di prevenzione.”

Per quanto riguarda i servizi e le forniture, ove è previsto il DUVRI:

“Per l'esecuzione del servizio/fornitura oggetto di questo capitolato speciale d'appalto, l'appaltatore è tenuto ad applicare le vigenti misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro, conseguenti all'adozione dei protocolli statali e provinciali in materia, come stabilito nel DUVRI. I costi diretti derivanti dall'applicazione di dette misure sono riconosciuti dall'amministrazione aggiudicatrice all'appaltatore quali oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per il periodo di applicazione delle stesse, mediante modifica del contratto in corso di esecuzione, ai sensi dell'art. 27, comma 2, lett. a) della lp 2/2016. Non sono riconosciuti all'operatore economico indennizzi o risarcimenti per l'eventuale protrazione del termine contrattuale a seguito dell'applicazione delle predette misure di prevenzione.”

In considerazione del fatto che le misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 potrebbero subire nel tempo aggravamenti o alleggerimenti, in relazione all'andamento della pandemia, l'amministrazione aggiudicatrice deve provvedere ai fini dell'approvazione del progetto alla quantificazione sommaria dei costi della sicurezza in oggetto, prevedendo un accantonamento (presunto) nelle somme a disposizione dell'amministrazione del quadro economico di progetto.

Resta fermo che l'amministrazione aggiudicatrice in ogni caso, entro l'inizio dei lavori o della prestazione, deve provvedere:

- all'adeguamento del PSC, ove previsto, o del DUVRI;
- all'eventuale adeguamento del termine contrattuale;

⁷ La data del 6 maggio si riferisce al punto 6 dell'ordinanza provinciale del 6 maggio 2020.

- alla quantificazione dei costi diretti derivanti dall'applicazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19, calcolati fino alla fine del periodo di emergenza dichiarata con delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020.

B. Progetti approvati alla data del 6 maggio 2020 per i quali non è stato stipulato il relativo contratto

L'ordinanza del Presidente della Provincia del 6 maggio 2020 prevede che i progetti di lavori, servizi e forniture e gli altri atti di approvazione di lavori, servizi e forniture, già approvati alla data di questa ordinanza per i quali non è stato ancora stipulato il relativo contratto, sono integrati automaticamente con la previsione dell'obbligo di applicazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 e con una clausola contrattuale che prevede il riconoscimento dei costi diretti conseguenti.

Ne consegue che le stazioni appaltanti devono dare comunicazione ai concorrenti che i progetti di lavori, servizi e forniture e gli altri atti di approvazione di lavori, servizi e forniture si intendono automaticamente integrati con le seguenti clausole.

Per quanto riguarda i lavori:

“Per l'esecuzione dei lavori oggetto di questo capitolato speciale d'appalto, l'appaltatore è tenuto ad applicare le vigenti misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro, conseguenti all'adozione dei protocolli statali e provinciali in materia adeguando conseguentemente il POS. I costi diretti derivanti dall'applicazione di dette misure sono riconosciuti dall'amministrazione aggiudicatrice all'appaltatore quali oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per il periodo di applicazione delle stesse, mediante modifica del contratto in corso di esecuzione, ai sensi dell'art. 27, comma 2, lett. a) della lp 2/2016. Non sono riconosciuti all'operatore economico indennizzi o risarcimenti per l'eventuale protrazione del termine contrattuale a seguito dell'applicazione delle predette misure di prevenzione.”

Qualora l'informativa ai concorrenti venga effettuata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte, la modifica del contratto in corso di esecuzione è effettuata ai sensi dell'art. 27 co. 2 lett. c) quale modifica non prevista nella fase di preparazione della gara.

Per quanto riguarda i servizi e le forniture ove è previsto il DUVRI:

“Per l'esecuzione del servizio/fornitura oggetto di questo capitolato speciale d'appalto, l'appaltatore è tenuto ad applicare le vigenti misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro, conseguenti all'adozione dei protocolli statali e provinciali in materia, come stabilito nel DUVRI. I costi diretti derivanti dall'applicazione di dette misure sono riconosciuti dall'amministrazione aggiudicatrice all'appaltatore quali oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per il periodo di applicazione delle stesse, mediante modifica del contratto in corso di esecuzione, ai sensi dell'art. 27, comma 2, lett. a) della lp 2/2016. Non sono riconosciuti all'operatore economico indennizzi o risarcimenti per l'eventuale protrazione del termine contrattuale a seguito dell'applicazione delle predette misure di prevenzione.”

Resta fermo che l'amministrazione aggiudicatrice in ogni caso entro l'inizio dei lavori o della prestazione, deve provvedere all'adeguamento del PSC, ove previsto, o del DUVRI ove previsto.

In sede di stipula del contratto, se successiva all'inizio dei lavori, l'amministrazione provvede all'eventuale adeguamento del termine contrattuale ed alla quantificazione dei costi diretti derivanti dall'applicazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19, calcolati fino alla fine del periodo di emergenza dichiarata con delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020. Nel contratto sono riportate le clausole sopra indicate.

Le amministrazioni aggiudicatrici provvedono alla copertura dei predetti costi prioritariamente con il ribasso d'asta o con l'accantonamento per imprevisti.

C. Contratti già stipulati alla data del 6 maggio 2020

L'ordinanza del Presidente della Provincia del 6 maggio prevede che nei contratti di lavori, servizi e forniture stipulati prima della medesima ordinanza, l'emergenza sanitaria in atto è considerata quale causa di forza maggiore che giustifica il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, escludendo l'applicazione delle penali e la richiesta di indennizzi o risarcimenti da parte dell'aggiudicatario. Il riconoscimento dei costi diretti dell'applicazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 avviene mediante modifica del contratto in corso di esecuzione ai sensi dell'art. 27 comma 2, lett. c) della lp 2/2016.

Analogamente, come ricordato, l'art. 62 della lp 3/2020, stabilisce che con riferimento alla disciplina delle modifiche dei contratti durante il periodo di validità, le modifiche nell'esecuzione del contratto necessarie in ragione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 possono essere ricondotte alle necessità di modifica determinate da circostanze imprevedibili nella fase di preparazione della gara, con riferimento alle procedure già concluse e ai contratti già stipulati alla data di entrata in vigore di questa legge.

Ad esclusione dei contratti in cui la specificità del rischio biologico è già contrattualmente prevista, l'amministrazione deve provvedere prima della ripresa dei lavori o della prestazione all'adeguamento del PSC, ove previsto, o del DUVRI ove previsto.

Mediante modifica al contratto, ai sensi dell'art. 27 comma 2, lett. c) della lp 2/2016, l'amministrazione aggiudicatrice provvede poi alla quantificazione dei costi specifici diretti derivanti dall'applicazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 ed all'eventuale adeguamento del termine contrattuale, fino alla fine del periodo di emergenza dichiarata con delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020. Questa disposizione non si applica nei contratti di servizi per i quali il rischio biologico era già previsto in sede di gara e nei contratti di servizi per l'erogazione di quali il prestatore utilizza esclusivamente la propria sede operativa, senza intervento presso i luoghi di lavoro del cliente.

Le amministrazioni aggiudicatrici provvedono alla copertura di tali costi prioritariamente con il ribasso d'asta o con l'accantonamento per imprevisti.

Le modifiche contrattuali sono effettuate mediante atto di sottomissione (nel limite del sesto quinto dell'importo originale del contratto), senza procedere alla verifica dei requisiti dell'operatore economico e senza integrazione della garanzia definitiva. L'atto reca le seguenti clausole.

Per quanto riguarda i lavori:

“Per l'esecuzione dei lavori oggetto di questo capitolato speciale d'appalto, l'appaltatore è tenuto ad applicare le vigenti misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro, conseguenti all'adozione dei protocolli statali e provinciali in materia

adeguando conseguentemente il POS. I costi diretti derivanti dall'applicazione di dette misure sono riconosciuti dall'amministrazione aggiudicatrice all'appaltatore quali oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per il periodo di applicazione delle stesse. L'emergenza sanitaria da COVID-19 è considerata quale causa di forza maggiore che giustifica il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, escludendo l'applicazione delle penali per tale ritardo e la richiesta di indennizzi o risarcimenti da parte dell'aggiudicatario."

Per quanto riguarda i servizi e le forniture ove è previsto il DUVRI:

"Per l'esecuzione del servizio/fornitura oggetto di questo capitolato speciale d'appalto, l'appaltatore è tenuto ad applicare le vigenti misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro, conseguenti all'adozione dei protocolli statali e provinciali in materia, come stabilito nel DUVRI. I costi diretti derivanti dall'applicazione di dette misure sono riconosciuti dall'amministrazione aggiudicatrice all'appaltatore quali oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per il periodo di applicazione delle stesse. L'emergenza sanitaria da COVID-19 è considerata quale causa di forza maggiore che giustifica il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, escludendo l'applicazione delle penali per tale ritardo e la richiesta di indennizzi o risarcimenti da parte dell'aggiudicatario."